

ATTI PARLAMENTARI  
VIII LEGISLATURA

---

**CAMERA DEI DEPUTATI** <sup>Doc. LXI</sup>  
N. 1

---

**RELAZIONE**

**SUI FERMI OPERATI NEL CORSO DI OPERAZIONI  
DI POLIZIA E DI SICUREZZA VOLTE ALLA  
PREVENZIONE DI DELITTI**

*(articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito,  
con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15)*

PRESENTATA DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
**(ROGNONI)**

---

**Presentata alla Presidenza il 28 maggio 1980**

---

PAGINA BIANCA

Il penultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge n. 625 del 15 dicembre 1979, convertito nella legge n. 15 del 6 febbraio 1980, stabilisce che il Ministro dell'interno presenti, ogni due mesi, una relazione al Parlamento sui fermi operati a sensi dei precedenti commi dell'articolo stesso.

La finalità che la disposizione richiamata intende perseguire è quella di consentire un'informazione puntuale circa l'attuazione del nuovo istituto, anche per verificarne l'efficacia, tenuto conto che la sua vigenza è prevista per la durata di un anno dall'entrata in vigore del decreto.

La novità delle disposizioni ha comportato che la relativa applicazione sia stata graduale nel tempo e sul territorio nazionale.

Si è ritenuto opportuno procedere ad una attenta verifica delle esigenze operative connesse all'applicazione della norma al fine di realizzare un'organica informazione degli operatori di polizia circa l'ambito della stessa; i presupposti e i limiti della sua applicazione, avuto riguardo anche ad altre disposizioni che a suo tempo introdussero istituti analoghi, primo fra tutti il «fermo giudiziario».

Quest'ultimo invero risponde chiaramente a finalità diverse; essendo infatti funzionalizzato all'accertamento di un reato già compiuto, esso si propone di impedire la fuga dell'indiziato del reato stesso.

Mentre il «fermo preventivo» si colloca nella fase della prevenzione dei reati e ha l'obiettivo di consentire che i più gravi tra essi, come i delitti di strage, rapina, omicidio, banda armata ecc., non vengano in essere attraverso il concludersi di comportamenti che, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, pur non integrando gli estremi del delitto tentato, possano essere tuttavia rivolti a quelle finalità criminose.

Chiarito dunque l'ambito di operatività del nuovo istituto e tenuto conto dei profili d'indubbia delicatezza ad esso connessi, si è proceduto di fatto ad una sua concreta applicazione, allorché si era già delineato l'orientamento favorevole del Parlamento alla conversione della normativa d'urgenza e specificatamente all'introduzione dell'istituto del fermo preventivo.

Ciò va detto, anche per sottolineare come la presente relazione debba ritenersi, nella sostanza, rispettosa dei tempi per essa previsti dal surrichiamato articolo 6, ove appunto si abbia riguardo al momento della effettiva operatività delle disposizioni.

La tabella riepilogativa allegata riporta analiticamente i fermi effettuati dalle singole forze di polizia e fornisce anche i dati relativi ai fermi convalidati dall'autorità giudiziaria.

Si può rilevare, dalla lettura dei dati in valore assoluto, come in ben 78 casi lo strumento offerto dalla legislazione abbia sortito un effetto concreto e positivo, impedendo che attività preparatorie di comportamenti criminali fossero portate ad ulteriori conseguenze, integrando fattispecie di gravissimi reati.

Viceversa il rapporto, che grosso modo è di 1 a 4 fra fermi operati e fermi convalidati, può in questa primissima fase di applicazione dell'istituto ritenersi accettabile, tenuto conto delle richieste difficoltà interpretative circa l'ambito di operatività della norma ed anche del fatto che in tabella sono stati, per completezza di informazione, riportati casi di fermi operati nell'ambito della norma richiamata, cui è seguito, ai sensi del terzo comma della stessa, dopo brevi accertamenti e senza che emergessero sufficienti indizi, il rilascio dei fermati da parte degli stessi agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza, senza pertanto che l'autorità giudiziaria, pur informata, abbia dovuto deliberare circa la convalida dei fermi stessi.

In conclusione, il giudizio circa la primissima applicazione della norma appare positivo.

Tenuto conto, infatti, che il sistema previsto dalla norma consente una duplice valutazione, prima da parte dell'ufficiale di pubblica sicurezza e in un momento immediatamente successivo da parte del magistrato, per la verifica della esistenza e della permanenza dei presupposti di applicazione del fermo preventivo, si deve ribadire come tutti i casi in cui dopo puntuali e tempestive verifiche, si è proceduto alla convalida dei fermi, siano indicativi della proficuità dell'istituto ai fini della polizia di prevenzione e quindi della conservazione dell'ordinato svolgimento della vita civile, realizzati in un clima di sostanziale garanzia dei diritti di libertà dei singoli cittadini.

Infine si deve segnalare che l'analisi dei complessi profili tecnico-giuridici relativi all'insieme della normativa di nuova introduzione, unitamente ad una prima concreta verifica circa l'operatività degli istituti da essa disciplinati, hanno costituito il presupposto per una organica e dettagliata considerazione della materia, che ha formato oggetto di una circolare ministeriale recentemente diramata.

*Il Ministro:* ROGNONI

## TABELLA RIEPILOGATIVA

(Periodo 16 dicembre 1979-19 aprile 1980)

	Fermi effettuati	Fermi convalidati
	—	—
Arma dei carabinieri . . .	295	62
Pubblica sicurezza . . .	31	16
Guardia di finanza . . .	—	—
	-----	-----
Totale . . .	326	78
	=====	=====